UNIONE DI COMUNI LOMBARDA
'ADDA MARTESANA'
20060 Città metropolitana di Milano
Via Martiri della Liberazione n. 11 – Pozzuolo Martesana
Pec: unione.addamartesana@pec.regione.lombardia.it
Cod.fisc./P.IVA 09571970962
SETTORE 10 POLIZIA LOCALE PROTEZIONE CIVILE SERVIZIO NOTIFICHE
VIA G. SCOTTI 48 – TRUCCAZZANO (MI)

Valutazione di impatto sul trattamento dei dati personali relativi al sistema di videosorveglianza urbana

Sommario

1 Introduzione

1.1 Oggetto e scopo

1. Il presente documento svolge la valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali ai sensi degli articoli 35 e 36 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (nel seguito GDPR) per i sistemi di videosorveglianza (VSS) gestiti dall'Unione Comuni Lombarda Adda Martesana (Comune di Bellinzago Lombardo, Comune di Liscate, Comune di Pozzuolo Martesana e Comune di Truccazzano) mediante il sistema di videosorveglianza dell'Unione Comuni Lombarda Adda Martesana, integrato da un sistema di rilevamento e lettura delle targhe e dei transiti, attivati nel territorio urbano dei comuni aderenti all'Unione Comuni Lombarda Adda Martesana e collegato alla centrale operativa della Polizia Locale presso il comune di Truccazzano.

1.2 Versione

Le misure tecniche ed organizzative per la protezione dei dati personali evolvono nel tempo in funzione dei miglioramenti tecnologici offerti dal mercato, delle nuove funzionalità richieste alla videosorveglianza, dei cambiamenti normativi che regolano la videosorveglianza (compresi gli interventi del Garante per la protezione dei dati personali e le Linee Guida europee) e delle nuove minacce portate ai sistemi dal mutato assetto politico – economico generale.
Il presente documento svolge la valutazione di impatto tenendo conto dello stato dell'arte al mese di agosto 2024. Per maggiore chiarezza, si evidenziano nel testo le misure già progettate ma non ancora concluse a tale data e che troveranno piena attuazione nei mesi successivi.

1.3 La valutazione di impatto sulla protezione dei dati (DPIA)

L'art.35.1 GDPR prevede che "*quando un tipo di trattamento, allorché prevede in particolare l'uso di nuove tecnologie, considerati la natura, l'oggetto, il contesto e le finalità del trattamento, può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento effettua, prima di procedere al trattamento, una valutazione dell'impatto dei trattamenti previsti sulla protezione dei dati personali*".
Per gli scopi del presente documento, si evidenzia che l'art.35.3.c GDPR impone la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA) nel caso di "*sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico*".
L'art.35.7 GDPR elenca i contenuti obbligatori della DPIA:

a) una descrizione sistematica dei trattamenti previsti e delle finalità del trattamento, compreso, ove applicabile, l'interesse legittimo perseguito dal titolare del trattamento;
b) una valutazione della necessità e proporzionalità dei trattamenti in relazione alle finalità;
c) una valutazione dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati di cui al paragrafo 1; e
d) le misure previste per affrontare i rischi, includendo le garanzie, le misure di sicurezza e i meccanismi per garantire la protezione dei dati personali e dimostrare la conformità al presente regolamento, tenuto conto dei diritti e degli interessi legittimi degli interessati e delle altre persone in questione.

L'art.36.1 GDPR richiede che *"qualora la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati a norma dell'articolo 35 indichi che il trattamento presenterebbe un rischio elevato in assenza di misure adottate dal titolare del trattamento per attenuare il rischio"* il titolare del trattamento, prima di procedere al trattamento, consulti l'Autorità di Controllo, che per l'Italia è il Garante per la Protezione dei Dati Personali (GPDP).

1.4 Le Linee Guida in materia di DPIA (LG-DPIA)

Le "Linee guida in materia di valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e determinazione della possibilità che il trattamento possa presentare un rischio elevato ai fini del regolamento (UE) 2016/679" - WP 248 rev.01 del Gruppo di Lavoro Articolo 29 per la protezione dei dati[1] (LG-DPIA)
https://ec.europa.eu/newsroom/article29/items/611236
forniscono indicazioni operative in materia di DPIA. In particolare, specificano il seguente **processo di valutazione**[2] che, partendo da una valutazione iniziale del rischio del trattamento, conduce o meno alla necessità di procedere alla DPIA (art.35 GDPR) e, nel caso in cui il trattamento riesaminato presenti ancora un rischio residuo elevato, alla consultazione preventiva presso il Garante (art.36 GDPR):

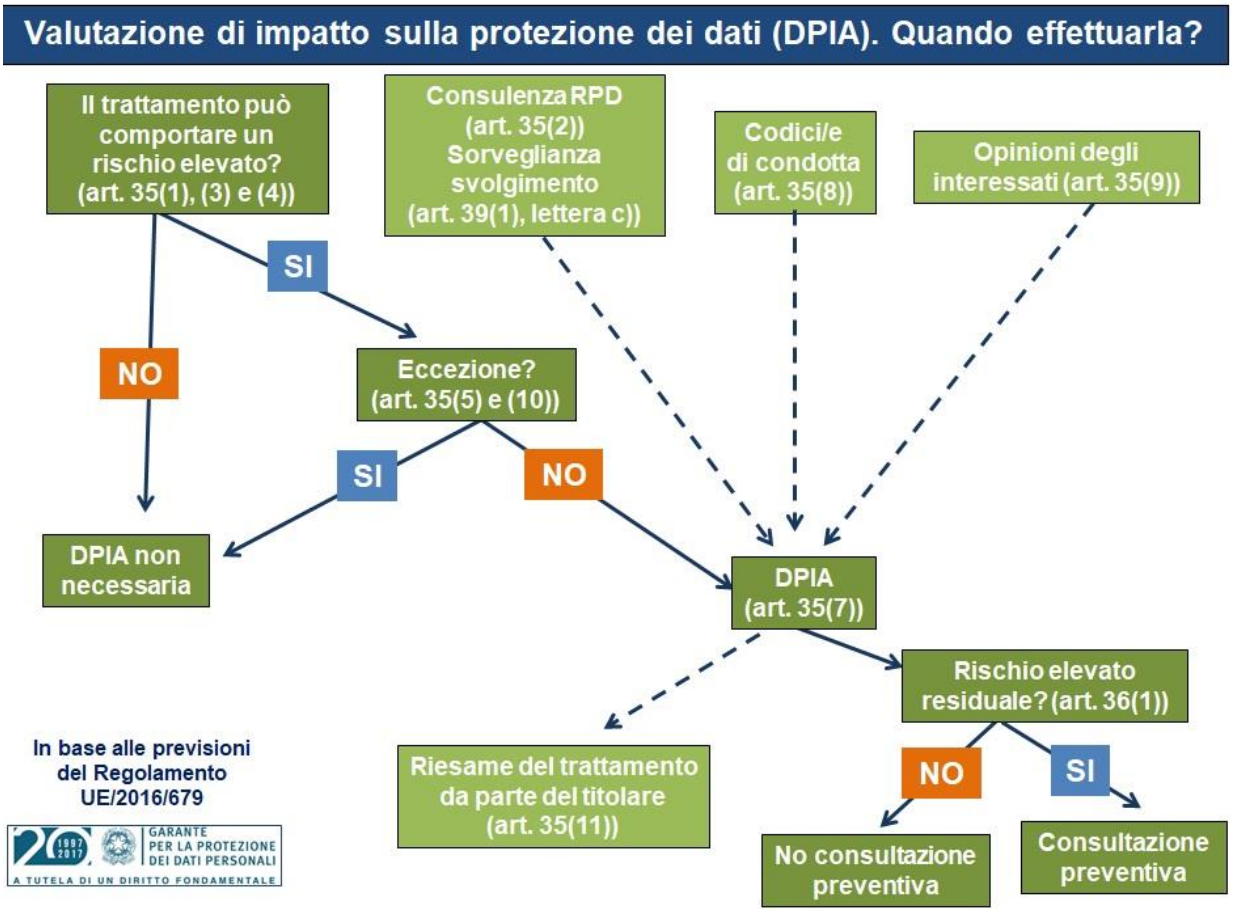

Per quanto riguarda la metodologia di valutazione, ricordato che il GDPR *"offre ai titolari del trattamento la flessibilità di stabilire la struttura e la forma precise della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati in maniera da consentire che la stessa si adatti alle pratiche di lavoro esistenti"*, l'Allegato 2 delle LG-DPIA individuano i seguenti **criteri comuni** che, dettagliando i contenuti obbligatori indicati dall'art.35.7 GDPR, possono dimostrare che una particolare metodologia di valutazione soddisfa la norma:

una descrizione sistematica del trattamento è fornita (articolo 35, paragrafo 7, lettera a)):

- la natura, l'ambito di applicazione, il contesto e le finalità del trattamento sono presi in considerazione (considerando 90);
- vengono registrati i dati personali, i destinatari e il periodo di conservazione dei dati personali;
- viene fornita una descrizione funzionale del trattamento;

1 Il Gruppo di lavoro è stato istituito in virtù dell'articolo 29 della direttiva 95/46/CE. È l'organo consultivo indipendente dell'UE per la protezione dei dati personali e della vita privata. I suoi compiti sono fissati all'articolo 30 della direttiva 95/46/CE e all'articolo 15 della direttiva 2002/58/CE.

2 Lo schema del processo di valutazione qui riportato è la versione pubblicata nella sezione dedicata alla DPIA sul sito GPDP:
https://www.garanteprivacy.it/valutazione-d-impatto-della-protezione-dei-dati-dpia-

- sono individuate le risorse sulle quali si basano i dati personali (hardware, software, reti, persone, canali cartacei o di trasmissione cartacea);
- si tiene conto del rispetto dei codici di condotta approvati (articolo 35, paragrafo 8);

la necessità e la proporzionalità sono valutate (articolo 35, paragrafo 7, lettera b)):

- sono state determinate le misure previste per garantire il rispetto del regolamento (articolo 35, paragrafo 7, lettera d) e considerando 90):
- misure che contribuiscono alla proporzionalità e alla necessità del trattamento sulla base di:
    - finalità determinate, esplicite e legittime (articolo 5, paragrafo 1, lettera b));
    - liceità del trattamento (articolo 6);
    - dati personali adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario (articolo 5, paragrafo 1, lettera c));
    - limitazione della conservazione (articolo 5, paragrafo 1, lettera e));
- misure che contribuiscono ai diritti degli interessati:
    - informazioni fornite all'interessato (articoli 12, 13 e 14);
    - diritto di accesso e portabilità dei dati (articoli 15 e 20);
    - diritto di rettifica e alla cancellazione (articoli 16, 17 e 19);
    - diritto di opposizione e di limitazione di trattamento (articoli 18, 19 e 21);
    - rapporti con i responsabili del trattamento (articolo 28);
    - garanzie riguardanti trattamenti internazionali (capo V);
    - consultazione preventiva (articolo 36).

rischi per i diritti e le libertà degli interessati sono gestiti (articolo 35, paragrafo 7 lettera c)):

- l'origine, la natura, la particolarità e la gravità dei rischi (cfr. considerando 84) o, più in particolare, per ciascun rischio (accesso illegittimo, modifica indesiderata e scomparsa dei dati) vengono determinate dalla prospettiva degli interessati:
    - si considerano le fonti di rischio (considerando 90);
    - sono individuati gli impatti potenziali per i diritti e le libertà degli interessati in caso di eventi che includono l'accesso illegittimo, la modifica indesiderata e la scomparsa dei dati;
    - sono individuate minacce che potrebbero determinare un accesso illegittimo, una modifica indesiderata e la scomparsa dei dati;
    - sono stimate la probabilità e la gravità (considerando 90);
    - sono determinate le misure previste per gestire tali rischi (articolo 35, paragrafo 7, lettera d) e considerando 90);

le parti interessate sono coinvolte:

- si consulta il responsabile della protezione dei dati (articolo 35, paragrafo 2);
- si raccolgono le opinioni degli interessati o dei loro rappresentanti, ove opportuno (articolo 35, paragrafo 9).

Le LG-DPIA concludono che *"spetta al titolare del trattamento scegliere una metodologia che, comunque, deve essere conforme ai criteri di cui all'allegato 2".*

1.5 Le Linee Guida sulla videosorveglianza (LG-VS)

Le "Linee guida 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video - Versione 2.0" adottate il 29 gennaio 2020 dal Comitato Europeo per la Protezione dei Dati[3] (LG-VS)
https://edpb.europa.eu/sites/default/files/files/file1/edpb_guidelines_201903_video_devices_it.pdf
mirano a fornire indicazioni sull'applicazione del GDPR nei trattamenti eseguiti coi VSS, inclusi quelli ritenuti necessari *"allo scopo di eseguire un compito nell'interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento"* (paragrafo 3.2) come nel caso della videosorveglianza gestita dalla Polizia Locale.

3 Il Comitato Europeo per la Protezione dei Dati (EDPB) è l'organizzazione sotto la cui egida si riuniscono le Autorità nazionali per la protezione dei dati personali dei paesi dello Spazio economico europeo, nonché il Garante europeo della protezione dei dati (EDPS). L'EDPB garantisce che il GDPR e la Direttiva "polizia e giustizia" siano applicati in modo coerente; inoltre, l'EDPB garantisce la cooperazione, anche in materia di attuazione della normativa. L'EDPB adotta decisioni vincolanti sui casi transfrontalieri sui quali non viene raggiunto un consenso.

Il paragrafo 9.3.1 LG-VS suggerisce che "*oltre alla eventuale necessità di una DPIA, nell'elaborare le proprie politiche e procedure di videosorveglianza i titolari del trattamento dovrebbero prendere in considerazione*" le seguenti **misure organizzative:**

- Responsabilità della gestione e del funzionamento del VSS.
- Finalità e ambito di applicazione del progetto di videosorveglianza.
- Utilizzo appropriato e vietato (dove e quando la videosorveglianza è consentita e dove e quando non lo è: ad esempio, uso di telecamere nascoste e registrazione audio oltre che video)
- Misure di trasparenza di cui alla sezione 7 (Obblighi di trasparenza e informazione)
- Modalità e durata delle registrazioni video, compresa la conservazione delle videoregistrazioni relative a problemi di sicurezza.
- Chi deve seguire una formazione specifica e quando.
- Chi ha accesso alle registrazioni video e per quali scopi.
- Procedure operative (ad esempio, da chi e da dove viene monitorata la videosorveglianza, cosa fare in caso di un problema di violazione dei dati).
- Quali procedure devono seguire i soggetti esterni per richiedere le videoregistrazioni e le procedure per respingere o accogliere tali richieste.
- Procedure per l'approvvigionamento, l'installazione e la manutenzione di VSS.
- Gestione dei problemi e procedure di recupero.

Il paragrafo 9.3.2 LG-VS fornisce alcuni elementi per le **misure tecniche**:

- **Sicurezza fisica** delle apparecchiature da furti, atti vandalici, calamità naturali, catastrofi provocate dall'uomo e danni accidentali
- **Sicurezza del sistema e dei dati**, cioè la protezione da interferenze volontarie e involontarie nel suo normale funzionamento, che include:
    - protezione dell'intera infrastruttura (comprese telecamere remote, cablaggio e alimentazione) contro manomissioni fisiche e furti;
    - protezione della trasmissione di filmati attraverso canali di comunicazione sicuri a prova di intercettazione;
    - cifratura dei dati;
    - utilizzo di soluzioni basate su hardware e software quali firewall, antivirus o sistemi di rilevamento delle intrusioni contro gli attacchi informatici;
    - rilevamento di guasti di componenti, software e interconnessioni;
    - strumenti per ripristinare la disponibilità dei dati personali e l'accesso agli stessi in caso di problemi fisici o tecnici.
- **Controllo degli accessi** a garanzia che solo le persone autorizzate possano accedere al sistema e ai dati, che include:
    - la garanzia che tutti i locali in cui viene effettuato il monitoraggio mediante videosorveglianza e in cui vengono conservate le riprese video siano protetti contro l'accesso non supervisionato da parte di terzi;
    - il posizionamento dei monitor (soprattutto quando si trovano in zone aperte, come una reception) in modo tale che solo gli operatori autorizzati possano visualizzarli;
    - la definizione e l'applicazione delle procedure per la concessione, la modifica e la revoca dell'accesso;
    - l'attuazione di metodi e mezzi di autenticazione e autorizzazione dell'utente, tra cui ad esempio la lunghezza delle password e la frequenza della loro modifica;
    - la registrazione e la revisione periodica delle azioni eseguite dagli utenti (con riguardo sia al sistema sia ai dati);
    - l'esecuzione del monitoraggio e l'individuazione di guasti agli accessi in modo continuativo e la risoluzione in tempi brevi delle carenze individuate.

1.6 Obbligatorietà della DPIA per la videosorveglianza della Polizia Locale

Per le sue finalità e per le sue caratteristiche tecniche, i VSS della Polizia Locale dell'Ente sono in grado di attuare una "*sorveglianza sistematica su larga scala di zone accessibili al pubblico*" ai sensi dell'art.35 GDPR.

Si ritiene quindi che i trattamenti sui dati personali svolti da tal sistemi richiedano la DPIA, svolta nei capitoli che seguono del presente documento.
Alla data del presente documento, non risulta che GPDP abbia reso pubblico un elenco delle tipologie di trattamenti per le quali non è richiesta una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (art.35.5 GDPR) né risulta che si sia già stata effettuata una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati nell'ambito di una valutazione d'impatto generale nel contesto dell'adozione della normativa che regola la videosorveglianza della Polizia Locale (art 35.10 GDPR). Non si applicano quindi le eccezioni previste dal processo di valutazione che consentirebbero di non procedere alla DPIA.

1.7 Struttura della DPIA e sua conformità al GDPR

La DPIA svolta nel presente documento è strutturata in capitoli che rispondono positivamente ai contenuti richiesti dall'art.35.7 GDPR ed alle raccomandazioni contenuti nelle LG-DPIA e LG-VS, nonché alla valutazione finale richiesta dall'art.36.1 GDPR:

GDPR Art.	**Requisito**	**Descritto nel capitolo**
35.7.a	*una descrizione sistematica dei trattamenti previsti e delle finalità del trattamento, compreso, ove applicabile, l'interesse legittimo perseguito dal titolare del trattamento*	**Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**
35.7.b	*una valutazione della necessità e proporzionalità dei trattamenti in relazione alle finalità*	3 Necessità e proporzionalità del trattamento
35.7.c	*una valutazione dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati*	4 Rischi per gli interessati e misure di contenimento
35.7.d	*le misure previste per affrontare i rischi, includendo le garanzie, le misure di sicurezza e i meccanismi per garantire la protezione dei dati personali e dimostrare la conformità al presente regolamento, tenuto conto dei diritti e degli interessi legittimi degli interessati e delle altre persone in questione*	
36.1	*Il titolare del trattamento, prima di procedere al trattamento, consulta l'autorità di controllo qualora la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati a norma dell'articolo 35 indichi che il trattamento presenterebbe un rischio elevato in assenza di misure adottate dal titolare del trattamento per attenuare il rischio*	5 Conclusioni

1.8 Abbreviazioni

CPDP	D.Lgs. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali
DPIA	Data Protection Impact Analysis: Valutazione di impatto sulla protezione dei dati (art.35 GDPR)
GDPR	General Data Protection Regulation: Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
GPDP	Garante per la Protezione dei Dati Personali ("Garante Privacy" italiano)

LG-DPIA	Linee guida in materia di valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e determinazione della possibilità che il trattamento possa presentare un rischio elevato ai fini del regolamento (UE) 2016/679 - WP 248 rev.01 del Gruppo di Lavoro Articolo 29 per la protezione dei dati
LG-VS	Linee guida 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video - Versione 2.0, adottate il 29 gennaio 2020 dal Comitato Europeo per la Protezione dei Dati
RCVS	Regolamento per l'utilizzo di impianti di videosorveglianza", approvato con deliberazione di Consiglio Unione N. 26 del 23/12/2020 dell'Unione di Comuni Lombarda Adda Martesana
RI	Responsabile Interno designato dall'Ente per i trattamenti di videosorveglianza
RPD	Responsabile della Protezione dei Dati (art.37 e seguenti GDPR)
VSS	Sistemi di videosorveglianza
WSUS	Windows Server Update Services: sistema software per la distribuzione degli aggiornamenti dei prodotti Microsoft
ZTL	Zona a Traffico Limitata

2 Descrizione del trattamento

Il presente capitolo descrive il trattamento svolto coi VSS dal Corpo di Polizia Locale dell'Ente, fornendo i necessari elementi conoscitivi relativi alla finalità ed ai mezzi del trattamento.

2.1 Contesto e finalità

2.1.1 Il Regolamento comunale per l'utilizzo di impianti di videosorveglianza (RCVS)

Con deliberazione di Consiglio Unione N. 26 del 23/12/2020 l'Ente ha approvato il **"Regolamento per l'installazione e l'utilizzo di impianti di videosorveglianza del territorio e relativo trattamento dei dati personali"** (RCVS), pubblicato sul sito istituzionale dell'Unione di Comuni Lombarda Adda Martesana:
https://unioneaddamartesana.it/unione/statuto-regolamenti/regolamento-installazione-e-utilizzo-impianti-videosorveglianza/
L'art.3 RCVS definisce le seguenti finalità per la videosorveglianza e quindi per i trattamenti svolti attraverso di esso:

- l'attivazione di misure di prevenzione e di tutela della pubblica sicurezza in ambito dei territori dei comuni aderenti all'Unione di Comuni Lombarda Adda Martesana;
- l'attivazione di misure di tutela della sicurezza urbana e di prevenzione di atti di criminalità e microcriminalità nell'ambito dell'Unione di Comuni Lombarda Adda Martesana;
- la ricostruzione, in tempo reale, della dinamica di atti vandalici od azioni di teppismo nei luoghi pubblici e aperti al pubblico di principale frequentazione, per permettere un pronto intervento della Polizia Locale e delle Forze dell'Ordine a tutela del patrimonio pubblico;
- la tutela del patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà o in gestione a qualsiasi titolo dai comuni dell'Unione di Comuni Lombarda Adda Martesana;
- l'acquisizione di prove da parte del Corpo di Polizia Locale nella veste di Polizia Giudiziaria su mandato della competente Autorità Giudiziaria;
- la protezione e l'incolumità degli individui;
- sorvegliareinpresadirettazonechedivoltainvoltapresentanoparticolarielementi di criticità, o in concomitanza di eventi rilevanti per l'ordine e la sicurezza pubblica.

Inoltre il sistema è finalizzato:

- al controllo di aree pubbliche o aperte al pubblico in occasione di eventi a rilevante partecipazione di pubblico;
- all'attivazione di uno strumento operativo di protezione civile sul territorio comunale;
- alla vigilanza sul pubblico traffico, compresa la viabilità, per consentire l'immediata, adozione di idonee contromisure, nonché l'accertamento di violazioni del Codice
della Strada;
- alla ricostruzione, ove possibile, della dinamica degli incidenti stradali;

alla prevenzione, all'accertamento e alla repressione di comportamenti illeciti derivanti dall'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose, oltre che al monitoraggio per il rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti, la cui violazione è sanzionata amministrativamente (art. 13, l. 24 novembre 1981, n. 689);

- all'eventuale utilizzo per fini statistici.

2.2 Ciclo di vita dei dati personali trattati

Al di là delle differenze tecniche dei diversi VSS, il ciclo di vita dei dati personali trattati con i VSS è così descrivibile. Si rinvia all'art. 5 RCVS e alle sezioni seguenti del presente documento per i dettagli.

2.2.1 Raccolta

I dati personali sono raccolti mediante telecamere digitali fisse e mobili, con diverse funzionalità (es. brandeggio e zoom, riconoscimento automatico di numeri e cifre delle targhe) e capacità (es. risoluzione, infrarosso, identificazione del movimento).

2.2.2 Trasmissione

I dati raccolti con le telecamere sono trasmessi in forma crittografata ai sistemi centrali di elaborazione mediante diversi canali (ponti radio). Alcune tipologie di telecamere mobili non trasmettono le immagini, ma le registrano su memoria locale rimovibili, dalle quali gli operatori provvedono a scaricarle sui sistemi centrali.

2.2.3 Elaborazione e visualizzazione

Le immagini sono archiviate su sistemi centrali gestiti dal Corpo di Polizia Locale e sono visualizzate in tempo reale o differito su monitor collocati nella Sala Operativa e quindi visibili solo ai soggetti autorizzati. L'archiviazione è necessaria per consentire la visualizzazione differita, ad esempio per la documentazione di un evento avvenuto mentre la Sala Operativa non è presidiata.

2.2.4 Distribuzione

Nel caso in cui gli organi della Polizia dello Stato o della Polizia locale, nello svolgimento di loro indagini, necessitino di avere informazioni ad esse collegate che sono contenute nelle riprese effettuate, possono farne richiesta scritta e motivata indirizzata al RI. Gli artt. 13 e 16 RCVS regolano la comunicazione delle immagini a terzi.

2.2.5 Conservazione e cancellazione

Il termine massimo di durata della conservazione dei dati è limitato ai sette giorni successivi alla rilevazione delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso di VSS, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione (art. 5 RCVS), ad esempio su specifica richiesta dell'Autorità giudiziaria o della polizia giudiziaria in relazione ad una attività investigativa in corso (art. 13 RCVS), così come disciplinato dal DPR 15/2018 e dal D. Lgs. 51/2018. La conservazione avviene su 16 NVR dedicati, 1 posizionato presso la sede del Comando della Polizia Locale dell'Unione, 14 dislocati nelle 4 sedi dei Comuni dell'Unione, (disposti in armadi chiusi a chiave). Copia di sicurezza con procedura automatica, effettuata su infrastruttura secondaria, nello stesso locale del Comando, protetto e non accessibile al pubblico.

Per quanto concerne l'utilizzo dei dati ai fini della contestazione degli illeciti amministrativi, gli stessi verranno conservati per il solo tempo strettamente necessario alla contestazione dell'infrazione e all'eventuale definizione del contenzioso, al termine del quale i dati sono cancellati a cura degli operatori.

2.3 Misure organizzative

Gli artt. 6-9 RCVS descrivono l'organizzazione predisposta per la protezione dei dati personali trattati con i VSS, qui integrata con informazioni relative all'organizzazione generale per la protezione dei dati personali dell'Ente.

2.3.1 Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento effettuato con l'impianto di videosorveglianza della Polizia Locale è la persona giuridica dell'Unione, nella veste del legale rappresentante.

2.3.2 Responsabile della Protezione dei Dati

Il Titolare ha provveduto a designare un Responsabile della Protezione dei Dati ("RPD") ai sensi dell'art. 37 e ss. GDPR.

2.3.3 Responsabile interno (RI)

Il Titolare designa il Responsabile di Area della Polizia Locale in servizio quale Responsabile interno del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art.28 GDPR. La figura del Responsabile Interno (RI) coincide con quella del Comandante del Corpo.

2.3.4 Soggetti autorizzati

Ai sensi dell'art. 29 GDPR e dell'art. 2-quaterdecies comma 2 CPDP, RI designa come soggetti autorizzati tutte le persone fisiche autorizzate al materiale trattamento dei dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del Titolare o del Responsabile, utilizzando gli impianti nei casi in cui sia indispensabile per gli scopi perseguiti.
Il numero di soggetti autorizzati è delimitato e sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza nell'ambito degli operatori di Polizia Locale.
RI provvede ad individuare diversi livelli di accesso in corrispondenza delle specifiche mansioni attribuite ad ogni singolo soggetto autorizzato, che deve essere in possesso di credenziali di autenticazione che permettono di effettuare a seconda dei compiti attribuiti unicamente le operazioni di propria competenza, distinguendo coloro che sono unicamente abilitati a visionare le immagini, dai soggetti che possono effettuare, a determinate condizioni, ulteriori operazioni quali la registrazione, la copia, la cancellazione, la modifica dello zoom, etc.
In occasione degli aggiornamenti apportati ai VSS, i soggetti autorizzati ricevono istruzioni mediante formazione.
Il Titolare vigila, anche tramite verifiche periodiche, l'osservazione delle disposizioni da parte del Responsabile interno e dei soggetti autorizzati.

2.3.5 Responsabili esterni

Ai sensi dell'art. 28 GDPR, il Titolare designa quale Responsabili esterni del trattamento i soggetti esterni incaricati per contratto della installazione o manutenzione dell'impianto di videosorveglianza. I trattamenti effettuati dai Responsabili Esterni sono disciplinati nel contratto o con atto separato, che regola anche l'eventuale autorizzazione da parte del Titolare a ricorrere ad altro responsabile (sub fornitore) in via generale o specifica ai sensi dell'art. 28.2 GDPR.

2.3.6 Altri destinatari

Ai sensi dell'art. 13 RCVS, la comunicazione dei dati personali a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di Legge o Regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.

2.3.7 Amministratori di Sistema

Ai sensi del Provvedimento GPDP del 27 novembre 2008 "Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema", il Titolare o RI designano uno o più Amministratori di Sistema, tenendo conto della molteplicità delle tecnologie utilizzate nei diversi VSS.

2.3.8 Registro dei trattamenti

Ai sensi dell'art.30 GPDR, il Titolare tiene un Registro delle attività di trattamento che include le attività di trattamento effettuate con i VSS.

2.4 Tipologie di VSS in utilizzo

Presso il Corpo di Polizia Locale sono in utilizzo diversi VSS, distinti per funzionalità ed architettura (cfr. art. 11 RCVS), nel seguito sinteticamente descritti:

- una rete di telecamere fisse per la videosorveglianza del territorio;
- una rete di telecamere di lettura e riconoscimento targhe poste sulle principali arterie di entrata ed uscita dal territorio dell'Unione;
- telecamere mobili per lettura e riconoscimento targhe posizionate su veicoli di servizio della Polizia Locale;
- telecamere mobili per vigilanza sui rifiuti e finalità di Polizia Giudiziaria;

- Body cam e Dash cam attuamente non sono in utilizzo.

L'elenco per tipologia e numero dei dispositivi utilizzati nei diversi VSS e le corrispondenti schede tecniche sono conservati da RI, con un supporto informatico interno al Corpo.

2.5 Videosorveglianza del territorio

Il VSS dedicato alla videosorveglianza del territorio dell'Unione è costituito da 83 gruppi di telecamere, cui sono collegate in totale 143 telecamere.

2.5.1 Telecamere

Le telecamere inquadrano piazze, parcheggi, parchi, accessi principali alla città e vie in cui sono presenti servizi pubblici quali scuole, impianti sportivi, farmacie, cimiteri, parchi, stazioni ferroviarie, parcheggi. Parte delle telecamere sono motorizzate (*dome*), consentendo quindi operazioni di brandeggio e zoom. La trasmissione delle riprese dalle telecamere al sistema centrale di elaborazione ed archiviazione è realizzata con ponti radio 5 Ghz, protetta da cifratura WPA2, di proprietà dell'Ente. Le telecamere sono fisicamente posizionate in modo da rendere difficile il raggiungimento delle stesse.

2.5.2 Sistema centrale

Il sistema centrale, formato dai server della videosorveglianza, lettura targhe, domain controller e file server, è ospitato nella sala server presso il Comando della Polizia Locale dell'Unione nel comune di Truccazzano, dotata di accesso controllato, impianto di condizionamento e dispositivo antincendio. L'accesso al sistema centrale dall'esterno è protetto da firewall, su cui è attivo un contratto di manutenzione e gestione.
Sul sistema sono in corso miglioramenti hardware (ridondanze dei componenti critici), software (aggiornamento automatico del sistema operativo) ed applicativi (completamento del tracciamento accessi da parte degli operatori).

2.5.3 Accesso alle immagini

Ai sensi dell'art.7 DPR 15/2018 "*l'uso, anche per finalità di analisi, di particolari tecniche di elaborazione delle informazioni, ivi inclusi i sistemi di indice, è consentito ai soli operatori a ciò abilitati e designati, secondo profili di autorizzazione predefiniti in base alle indicazioni del capo dell'ufficio o del comandante del reparto e nell'ambito di specifiche attività informative, di sicurezza o di indagine di polizia giudiziaria*".
L'accesso al sistema avviene attraverso credenziali locali. I soggetti autorizzati non operano con privilegi di amministratore.
La visualizzazione in tempo reale delle riprese effettuate dalle telecamere avviene su uno schermo collocato presso la Sala Operativa del Comando. La Sala Operativa non è accessibile al pubblico e non è possibile visionare lo schermo dall'esterno.
Le riprese sono visualizzate in differita su autorizzazione del Responsabile interno.
Esiste un Registro degli accessi, in cui gli operatori dichiarano la motivazione per l'accesso alle immagini registrate nel sistema.

2.6 Lettura targhe

Il sistema è costituito da una rete di circa 15 telecamere per la lettura e riconoscimento delle targhe degli automezzi, poste sulle principali arterie di entrata ed uscita dal territorio dell'Unione, a supporto del controllo dei veicoli non in regola con gli obblighi del Codice della Strada (copertura assicurativa, revisione, furto ecc.).

2.6.1 Telecamere

La trasmissione delle riprese dalle telecamere al sistema centrale di elaborazione ed archiviazione è realizzata con ponti radio 5 Ghz, protetta da cifratura WPA2, di proprietà dell'Ente.

2.6.2 Sistema centrale

Il sistema centrale, formato dai server della videosorveglianza, lettura targhe, domain controller e file server, è ospitato nella sala server presso il Comando della Polizia Locale dell'Unione nel comune di Truccazzano, dotata di accesso controllato, impianto di condizionamento e dispositivo antincendio. L'accesso al sistema centrale dall'esterno è protetto da firewall, su cui è attivo un contratto di manutenzione e gestione.

2.6.3 Accesso alle immagini

La visualizzazione delle immagini è normalmente limitata alla verifica da parte dell'operatore del numero di targa identificato automaticamente dal sistema ai fini del controllo dello stato del veicolo.

2.7 Telecamere mobili

Il Corpo di Polizia Locale è dotato di 5 telecamere mobili, utilizzate per diversi scopi, tra cui attività di polizia giudiziaria e repressione dei reati ambientali. L'accesso al dispositivo avviene attraverso l'inserimento di codice PIN. Le stesse vengono ancorate con catene e lucchetti per contenere il rischio di asportazione/furto. In corso di valutazione la sostituzione delle fototrappole con dispositivi crittografati.

3 Necessità e proporzionalità del trattamento

Il presente capitolo fornisce gli elementi utili a valutare la necessità e la proporzionalità del trattamento effettuato coi VSS della Polizia Locale dell'Unione, verificando quanto richiesto dalle LG-DPIA.

3.1 Legittimità

Il trattamento effettuato coi VSS da parte della Polizia Locale dell'Unione trova legittimità nella legislazione nazionale vigente, che attribuisce ai Comuni un ruolo di tutela della sicurezza urbana. In particolare, il D.L. 11/2019 all'art.6.7 sancisce che "*Per la tutela della sicurezza urbana, i comuni possono utilizzare sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico*". Altre norme di riferimento sono già state citate nel testo.

I trattamenti di dati personali a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali sono specificamente regolamentati dalla Direttiva (UE) 2016/680, recepita in Italia dal D. Lgs. 51/2018.

3.2 Liceità

La liceità di un trattamento deve trovare riscontro in una o più delle basi giuridiche previste dall'art.6 GDPR. Per il trattamento effettuato coi VSS da parte della Polizia Locale dell'Ente, si identifica come base giuridica quella indicata alla lettera "e" dell'art.6.1 GDPR e cioè "*il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento*".

3.3 Necessità

Sia il Considerando 39 GDPR che il Considerando 26 della succitata Direttiva 2016/680 ricordano che "*i dati personali dovrebbero essere trattati solo se la finalità del trattamento non è ragionevolmente conseguibile con altri mezzi".*

Questa indicazione è puntualmente applicata al caso della videosorveglianza dal punto 3.1.2 LG-VS: "*Prima di installare un sistema di videosorveglianza, il titolare del trattamento deve sempre valutare criticamente se questa misura sia in primo luogo idonea a raggiungere l'obiettivo desiderato e, in secondo luogo, adeguata e necessaria per i suoi scopi. Si dovrebbe optare per misure di videosorveglianza unicamente se la finalità del trattamento non può ragionevolmente essere raggiunta con altri mezzi meno intrusivi per i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato.*"

Il medesimo principio di necessità è presente nel Provvedimento GDPD dell'8 aprile 2010 [doc - web 1712680]: l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza è lecito se risultano inefficaci o inattuabili altre misure.
https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1712680

Il ricorso ai diversi VSS da parte della Polizia Locale dell'Ente è giustificato dalla impossibilità a raggiungere le finalità di sicurezza urbana, di controllo dei mezzi circolanti, di monitoraggio del traffico, di polizia giudiziaria e di protezione degli agenti senza l'uso della videosorveglianza.

Si evidenzia inoltre che l'attuale numero di agenti incardinati nel Corpo (meno di 20) è inferiore al rapporto considerato ottimale di 1 agente ogni 1000 abitanti, considerando che il numero di abitanti del territorio servito è di oltre 28.000 abitanti e che non tutti gli appartenenti al Corpo svolgono attività operativa.

3.4 Limitazione della conservazione

La conservazione dei dati provenienti dai VSS è attuata in conformità dell'art.6.8 D.L. 11/2019: "*La conservazione dei dati, delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza è limitata ai sette giorni successivi alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione.*" fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione.

3.5 Rapporti con gli interessati

Le LG-VS al punto 7 evidenziano che "*La normativa europea in materia di protezione dei dati dispone da tempo che gli interessati debbano essere consapevoli del fatto che è in funzione un sistema di videosorveglianza. Dovrebbero essere informati in modo dettagliato sui luoghi sorvegliati*" e prevedono per la videosorveglianza due livelli di informativa ex art. 13 GDPR: una segnaletica di avvertimento (primo livello) e una informativa completa (secondo livello).

3.5.1 Informative

Gli interessati sono informati attraverso una segnaletica di avvertimento conforme alle indicazioni delle LG-VS (informativa "breve") collocata nelle zone sottoposte a videosorveglianza, che rimanda alla informativa completa pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente.
La segnaletica di avvertimento è collocata anche nel caso di utilizzo di VSS mobile per il controllo di situazione si degrado quali l'abbandono di rifiuti.

3.5.2 Diritti degli interessati

Agli interessati di cui sono riprese le immagini dai VSS sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 17 RCSV e seguenti GDPR, con alcune limitazioni discendenti dalle finalità, della base giuridica e delle caratteristiche specifiche del trattamento di videosorveglianza ed in particolare:

- Il **diritto di accesso** ai propri dati personali (art.15 GDPR) secondo quanto previsto dall'art.24 L. 241/90 ("accesso documentale")[4]
- Il **diritto di rettifica** dei dati personali inesatti (art.16 GDPR) es. nel caso di errata identificazione dell'interessato a partire dai dati di targa del veicolo letti automaticamente dal sistema
- Il **diritto alla cancellazione** (art.17 GDPR) non è esercitabile perché il Titolare esegue il trattamento nell'esercizio di pubblico potere (art.17.3.b GDPR)
- Il **diritto di limitazione** di trattamento (art.18 GDPR)
- L'**obbligo di notifica** in caso di rettifica o cancellazione dei dati o limitazione del trattamento (art.19 GDPR)
- Il **diritto alla portabilità** (art.20 GDPR) non è esercitabile perché il Titolare esegue il trattamento nell'esercizio di pubblico potere (art.20.3 GDPR)
- Il **diritto di opposizione** al trattamento (art.21 GDPR) non è esercitabile perché il Titolare esegue il trattamento per compito di interesse pubblico (art 21.6 GDPR)
- Il **diritto di non essere sottoposto a d un processo decisionale automatizzato** (art.22 GDPR) non trova attualmente applicazione in quanto la Polizia Locale non assume decisioni unicamente basati sul trattamento automatizzato (es. la targa letta automaticamente viene controllata visivamente dall'operatore prima dell'emissione della sanzione).

4 Si veda ad esempio TAR Puglia, sez. II, 2 novembre 2021, n. 1579

4 Rischi per gli interessati e misure di contenimento

Questo capitolo svolge la valutazione dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati, derivanti da violazioni di riservatezza, integrità e disponibilità dei dati personali trattati nei VSS alla luce delle misure tecniche ed organizzative di contenimento del rischio predisposte o in via di attuazione.

4.1 Metodologia

Per la valutazione dei rischi si adotta la seguente metodologia.

4.1.1 Minacce

La valutazione dei rischi è eseguita a fronte delle seguenti minacce:

Minaccia	Descrizione
Zero	I VSS sono utilizzati solo dai soggetti autorizzati, che seguono le istruzioni loro impartite; questa minaccia consente di valutare il rischio base insito nei VSS per così come sono realizzati, a prescindere da comportamenti malevoli da parte di utenti o di terzi.
Interna	I VSS sono utilizzati dai soggetti autorizzati che non seguono le istruzioni loro impartite; questa minaccia consente di valutare il rischio aggiuntivo apportato da un comportamento non adeguato dei soggetti autorizzati e non impedito dalle protezioni "fin dalla progettazione e per impostazione predefinita" (art.25 GDPR) presenti nei VSS
Esterna	I VSS sono utilizzati da soggetti non autorizzati, attraverso azioni tese a superare le protezioni presenti nei VSS.

4.1.2 Eventi

Per ogni minaccia, si identificano eventi verosimili (cioè con probabilità non completamente trascurabile) che possono comportare danni agli interessati, considerando le tre principali componenti tecnologiche dei SDV (telecamere, connessioni di trasmissione, elaboratori centrali) e le tre tipologie di violazioni (riservatezza, integrità, disponibilità).

4.1.3 Stima del danno dell'evento

Il danno ai diritti e le libertà dell'interessato conseguente all'accadimento di un evento è valutato utilizzando la seguente scala discreta di valori:

Livello	Valore	Descrizione
1	Disagio minore	Gli interessati possono andare incontro a disagi minori, che supereranno senza conseguenze di lungo periodo (perdita di tempo, rinvio di un servizio, irritazione…)
2	Disagio maggiore	Gli interessati possono andare incontro a significativi disagi, che supereranno con alcune difficoltà (costi aggiuntivi, paura, mancanza di comprensione, stress, disturbi fisici di lieve entità...)
3	Danno superabile	Gli interessati possono andare incontro a conseguenze significative ai loro diritti e libertà individuali, che dovrebbero essere in grado di superare anche se con gravi difficoltà (perdite di denaro, danni di reputazione, danni alla proprietà, perdita del lavoro, citazione in giudizio, peggioramento della salute…)
4	Danno insuperabile	Gli interessati possono subire conseguenze significative o irreversibili ai loro diritti e libertà individuali, che non sono in grado di superare (incapacità di lavorare, disturbi psicologici o fisici a lungo termine, morte…)

4.1.4 Stima della probabilità dell'evento

La probabilità di accadimento di un evento è valutata utilizzando la seguente scala discreta di valori:

Livello	Valore	Descrizione
1	Improbabile	Non risulta che l'evento sia mai capitato ed il suo accadimento sorprenderebbe molto

2	Occasionale	Non si può escludere che l'evento sia accaduto in passato e che possa accadere in futuro
3	Probabile	L'evento è accaduto in passato e/o se accadesse in futuro non sorprenderebbe.
4	Frequente	L'evento è accaduto più volte.

4.1.5 Valutazione del rischio di un evento

Il rischio è valutato sulla base delle stime di danno e probabilità utilizzando la seguente tabella di calcolo:

4 Danno insuperabile	4 Medio	8 Alto	12 Elevato	16 Elevato
3 Danno superabile	3 Medio	6 Alto	9 Alto	12 Elevato
2 Disagio maggiore	2 Basso	4 Medio	6 Alto	8 Alto
1 Disagio minore	1 Basso	2 Basso	3 Medio	4 Medio
	1 Improbabile	2 Occasionale	3 Probabile	4 Frequente

La tabella definisce quattro possibili livelli di rischio:

Livello	Valore	Conseguenze
1-2	Basso	Il rischio è accettabile
3-4	Medio	Il rischio è accettabile e si raccomanda la ricerca ed esecuzione di ulteriori misure di riduzione
6-9	Alto	Il rischio è accettabile solo nel breve – medio periodo e deve essere affrontato con ulteriori misure di riduzione
12-16	Elevato	Il rischio richiede l'applicazione dell'art.36 GDPR.

4.2 Valutazione dei rischi e misure di contenimento

Utilizzando la metodologia precedentemente descritta, in questa sezione si procede alla valutazione del rischio per ogni minaccia / componente / violazione. Le misure evidenziate sono in corso di adozione e potranno ridurre ulteriormente il rischio.

4.2.1 Minaccia zero

Componente	Violazione	Evento	D	P	R	Nota e Misure di contenimento
Telecamere	Riservatezza	*Nessun evento particolare identificato*	1	1	1	Le telecamere sono asservite ai sistemi di elaborazione e non sono in grado di comunicare autonomamente con altri sistemi.
Telecamere	Integrità	Errata lettura automatica della targa	2	1	2	L'emissione della sanzione avviene solo dopo verifica della immagine da parte dell'incaricato
Telecamere	Disponibilità	Mancato funzionamento telecamera	1	2	2	La probabilità che sia guasta proprio la telecamera di interesse è valutata bassa per la numerosità delle telecamere e l'attivazione di un contratto di manutenzione / sostituzione.
Connessioni	Riservatezza	Errata configurazione della connessione	2	1	2	L'installazione e la configurazione sono effettuate da società specializzate
Connessioni	Integrità	Disturbi sulle comunicazioni	2	1	2	I protocolli di comunicazione correggono gli errori di trasmissione.
Connessioni	Disponibilità	Interruzione accidentale del ponte radio	2	1	2	Attivo servizio di pronto intervento per riparazione guasto
Elaboratori	Riservatezza	Accesso da parte di ex incaricati	3	1	3	Le credenziali vengono revocate alla cessazione del rapporto di lavoro.
Elaboratori	Integrità	Errata profilazione degli utenti o mancato aggiornamento delle profilazioni rilasciate	3	1	3	Autorizzazione scritta al rilascio credenziali. Verifica periodica delle abilitazioni in essere.

Componente	Violazione	Evento	D	P	R	Nota e Misure di contenimento
Elaboratori	Disponibilità	Guasto all'elaboratore	3	2	6	Back up automatico su infrastruttura secondaria locale. In corso valutazione per sistema di archiviazione in cloud.

4.2.2 Minaccia interna

Componente	Violazione	Evento	D	P	R	Nota e Misure di contenimento
Telecamere	Riservatezza	Uso invasivo del brandeggio (pan & zoom)	3	1	3	Sistema di controllo accessi.
Telecamere	Riservatezza	Uso invasivo delle telecamere mobili	3	2	6	Istruzioni specifiche agli agenti.
Telecamere	Integrità	Manipolazione della configurazione della telecamera per falsarne le immagini	3	1	3	Il sistema di gestione delle telecamere non è manipolabile con accessi diretti esterni alla rete dati degli Enti. Le telecamere non sono manipolabili da remoto.
Telecamere	Disponibilità	Disattivazione volontaria di una telecamera per non riprendere un evento specifico	3	1	3	Richiede specifiche competenze tecniche. Log delle operazioni.
Connessioni	Riservatezza	Cattura immagini pre elaborazione tramite accesso diretto agli apparati di rete	3	1	3	Richiede specifiche competenze tecniche. I sistemi sono protetti da accessi fisici diretti.
Connessioni	Integrità	Manipolazione della configurazione degli apparati di rete per falsare i flussi di immagini	3	1	3	Richiede specifiche competenze tecniche. I sistemi sono protetti da accessi fisici diretti.
Connessioni	Disponibilità	Danneggiamento fisico volontario del cavo o del ponte radio	2	2	4	Posizionamento fisico non facilmente accessibile.
Elaboratori	Riservatezza	Visualizzazione immagini da parte di Amministratori non autorizzabile, tramite pressione su RI o agenti	3	2	6	In corso aggiornamento Istruzioni scritte agli agenti PL e controllo a campione degli accessi a immagini memorizzate.
Elaboratori	Riservatezza	Utilizzo dei VSS per stalkeraggio	4	2	8	In corso aggiornamento Istruzioni scritte agli agenti PL e controllo a campione degli accessi a immagini memorizzate.
Elaboratori	Integrità	Interpretazione volutamente errata delle immagini (es. per evitare sanzione)	3	1	3	Verifiche a campione da parte del Comandante.
Elaboratori	Disponibilità	Danneggiamento dei server presso PL	3	1	3	I sistemi sono collocati in sala server protetta da accessi fisici.

4.2.3 Minaccia esterna

Componente	Violazione	Evento	D	P	R	Nota e misure di contenimento
Telecamere	Riservatezza	Accesso diretto alle telecamere bypassando le protezioni dei sistemi di elaborazione	3	1	3	Cifratura WPA2.
Telecamere	Integrità	Intromissione nelle riprese	3	1	3	Cifratura WPA2.

Telecamere	Disponibilità	Danneggiamento fisico della telecamera	2	2	4	Posizionamento che rende difficoltoso il danneggiamento fisico o il furto della telecamera.
Connessioni	Riservatezza	Intromissione nella comunicazione	3	1	3	Rete dedicata di comunicazione, cifratura WPA2 per i collegamenti wireless o cifratura per i collegamenti su rete fisica VPN.
Connessioni	Integrità	Manipolazione delle riprese	3	1	3	Rete dedicata di comunicazione, cifratura WPA2 per i collegamenti wireless o cifratura per i collegamenti su rete fisica VPN.
Connessioni	Disponibilità	Danneggiamento fisico del cavo o del ponte radio	3	1	3	I cavi e i ponti radio sono di difficile accesso fisico.
Elaboratori	Riservatezza	Aggressione ai sistemi di elaborazione per forzare l'accesso o furto di credenziali	3	2	6	Robustezza e cambio periodico password (ogni 3 mesi).
Elaboratori	Integrità	Manipolazione delle immagini	3	1	3	Richiederebbe una grave compromissione del sistema.
Elaboratori	Disponibilità	Aggressione con ramsonware	3	3	9	Presenti sistemi antivirus e firewall. In corso valutazione per sistema di archiviazione dei dati in cloud.

5 Conclusioni

L’analisi del trattamento evidenzia che il trattamento dei dati personali è eseguito in conformità alla normativa vigente, è lecito e necessario ed il Titolare ha adottato misure organizzative e tecniche adeguate alla categoria e tipologia di dati trattati.

La valutazione dei rischi effettuata a partire dai risultati dell’analisi del trattamento non evidenzia rischi “elevati” per i diritti e le libertà degli interessati e le ulteriori misure tecniche ed organizzative in corso di adozione potranno ridurre i rischi residui.

Ai sensi dell’art.36.1 GDPR, il Titolare non ritiene quindi di dover consultare l’Autorità di Controllo prima di procedere al trattamento descritto nel presente documento.